

**DELIBERAZIONE 4 MARZO 2016
84/2016/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI ALLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A., PER IL CONFERIMENTO DELLE
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2016 – 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 19 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 220/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione 26 febbraio 2015, 81/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 81/2015/R/GAS);
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 28 gennaio 2016, 30/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 30/2016/R/GAS);
- il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico 26 febbraio 2016, recante il calendario delle prime aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 2016/2017.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 25 febbraio 2016, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00; e che dette disposizioni confermano l'assetto previgente, integrandolo, per quanto riguarda il servizio di stoccaggio pluriennale, di cui all'articolo 3, del decreto 25 febbraio 2016, con la previsione di un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato;
- con la deliberazione 77/2016/R/GAS, anche tenendo conto delle osservazioni rappresentate nell'ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 30/2016/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 25 febbraio 2016;
- la medesima deliberazione ha previsto, all'articolo 7, che, per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva sulla base di criteri definiti dall'Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento, con l'obbligo, per le medesime imprese, di mantenerne la riservatezza; e che le esigenze di riservatezza circa le presenti disposizioni vengano meno al termine delle procedure di conferimento, di cui all'articolo 5, della deliberazione 77/2016/R/GAS, ovvero nel momento in cui la capacità annuale di stoccaggio risulti interamente conferita;
- in particolare, i criteri definiti all'articolo 7, della deliberazione 77/2016/R/GAS, confermano l'assetto della deliberazioni 85/2014/R/GAS e 49/2015/R/GAS, che prevede che il prezzo di riserva tenga conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;

- della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - la possibilità di definire un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione nel caso delle aste per il conferimento di capacità per servizi con iniezione mensile.
- per quanto riguarda il servizio di stoccaggio pluriennale, i criteri definiti all'articolo 7 della deliberazione 77/2016/R/GAS, prevedono di considerare i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo, in considerazione della durata biennale del servizio;
 - l'acquisto di capacità su base pluriennale rappresenta un'operazione di copertura rispetto al rischio di volatilità del costo dello stoccaggio e risponde, pertanto, ad esigenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle di gestione su base annuale delle forniture, a cui tipicamente è rivolta la modulazione offerta dallo stoccaggio; e che a tali fini, i riferimenti di mercato richiamati, di per sé, forniscono una corretta indicazione del valore intrinseco a cui la capacità di stoccaggio è remunerata dal mercato;
 - il calendario delle aste, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.6 del decreto 25 febbraio 2016, prevede che nella prima asta per il conferimento di capacità annuale sia allocata quella per il servizio uniforme anziché, come avvenuto negli anni passati, quella per il servizio di punta; pertanto la prima asta per la capacità annuale riguarda un servizio le cui caratteristiche prestazionali sono inferiori rispetto alla capacità allocata successivamente per il servizio di punta;
 - la deliberazione 81/2015/R/GAS, nel disciplinare i criteri di calcolo dei prezzi di riserva per il 2015, ha previsto che detti prezzi siano decrescenti a partire dalla prima procedura in avanti, a parità di ogni altro parametro.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio da parte della società Stogit S.p.a., in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 77/2016/R/GAS;
- sia opportuno uniformare i prezzi di riserva delle prime due procedure di conferimento, al fine di evitare che gli esiti della prima asta per la capacità annuale per il servizio uniforme possano determinare una sottostima del valore della capacità allocata nella successiva procedura per il servizio di punta;
- sia opportuno calcolare il prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità per il servizio di stoccaggio pluriennale, di cui all'articolo 3, del decreto 25

febbraio 2016, sulla base delle quotazioni dei prodotti stagionali a termine per il prossimo anno termico dello stoccaggio e per quello successivo;

- sia necessario, ai fini del calcolo dei costi connessi all'utilizzo dello stoccaggio, aggiornare il valore dell'onere finanziario sulla base dei criteri già adottati per l'anno termico 2015/2016, tenendo conto dell'andamento del tasso di sconto interbancario

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione 77/2016/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Stogit S.p.a., per l'anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di definire, ai sensi del richiamato articolo, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Stogit S.p.a. per il servizio di stoccaggio pluriennale, di cui all'articolo 3, del decreto 25 febbraio 2016, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Stogit S.p.a., con divieto di divulgarne i contenuti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, una volta ultimate le procedure di conferimento di tutte le imprese di stoccaggio.

4 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni